

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse solo a fornitura completata, salvo diverse condizioni di pagamento concordate tra le parti ed espressamente indicate nell'ordine o diverse disposizioni di legge. Su fatture e documenti di trasporto dovranno essere riportati i dati corretti del destinatario e delle condizioni di fornitura e pagamento. Qualsiasi errore od omissione dei dati citati comporterà la restituzione del documento.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica, richiesta ed elencata nella ns. specifica DT. 100 e/o in altri documenti facenti parte integrante dell'ordine, dovrà esserci consegnata entro le date previste.

È tassativo che la documentazione tecnica ci sia inviata con lettera di accompagnamento con nostri riferimenti d'ordine all'attenzione del responsabile della commessa; la documentazione consegnata con altre modalità non sarà ritenuta valida.

La fornitura non sarà ritenuta completa fino a quando non sarà inviata la documentazione tecnica e solamente la ricezione di tale documentazione farà decorrere le condizioni di pagamento.

3. GARANZIA

Il fornitore garantisce le apparecchiature oggetto del presente ordine esenti da difetti di materiale, di costruzione e di funzionamento per la durata di 12 (dodici) mesi dalla messa in esercizio relativamente alle parti idrauliche e 24 (ventiquattro) mesi relativamente al materiale elettrico ed elettronico, salvo quanto diversamente indicato nell'ordine.

Durante tale periodo il Fornitore si impegna a riparare e/o sostituire franco la propria Officina, a propria cura e spese, tutte quelle parti che per un qualsiasi motivo al Fornitore imputabile risultassero difettose, o comunque non conformi ai requisiti richiesti. Resta inteso che il periodo di garanzia per le parti sostituite e/o riparate, si rinnoverà dalla loro rimessa in esercizio. I particolari soggetti a normale usura si intendono esclusi dalla garanzia.

4. COLLAUDO

Il collaudo tendente a verificare la rispondenza della fornitura con quanto ordinato, sarà effettuato a cura e spese del Fornitore e, se espressamente richiesto, in nostra presenza, nel qual caso sarà cura del Fornitore comunicarci la data del suddetto collaudo con almeno 7 (sette) giorni di anticipo. Ci riserviamo la facoltà di eseguire ispezioni e controlli presso lo stabilimento del Fornitore in qualsiasi momento durante l'intero periodo della fornitura; tale facoltà è estesa ai Funzionari del nostro Cliente.

5. CONTRASSEGNI

Le nostre sigle, eventualmente indicate nell'ordine, dovranno essere chiaramente stampigliate sulle targhette.

6. PARTI DI RICAMBIO

L'offerta di parti di ricambio consigliata dal Fornitore per due anni di esercizio dovrà essere corredata da una sezione tipica atta a individuare le parti offerte.

7. CODICI

Sulle fatture e sui documenti di trasporto merci dovranno essere riportati i nostri numeri d'ordine e di codice materiale eventualmente indicati. Le fatture e i documenti di trasporto che non riportano quanto richiesto non potranno ritenersi validi e pertanto saranno oggetto di revisione delle condizioni di pagamento in quanto la fornitura non verrà considerata completata.

8. VARIABILITÀ PREZZI

I prezzi indicati si intendono fissi e bloccati agli effetti di eventuali variazioni dei costi dei materiali e/o mano d'opera per l'intero periodo della fornitura.

9. PENALI

Per l'eventuale ritardo rispetto ai termini di consegna concordati sarà applicata la seguente penale:

- Materiali: 0,5% per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo del 10% dell'importo totale dell'ordine.
- Documentazione: 0,3% per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo del 6% dell'importo totale dell'ordine.
- Messa in servizio: 0,2% per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo del 4% dell'importo totale dell'ordine.

In particolare si intende per ritardo anche il tempo occorrente per le riparazioni o modifiche di materiale difettoso o opere non eseguite a regola d'arte e riscontrate tali in sede di accettazione delle attività.

L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme, comunque ed a qualsiasi titolo, dovute da ProMinent Italiana al Fornitore.

10. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

(1) Il Fornitore dichiara e garantisce che, per quanto di sua conoscenza, agisce ed agirà alla data odierna e per tutta la durata del contratto in modo conforme a tutte le leggi, norme e codici in vigore, comprese, in via non limitativa, leggi e norme anticorruzione applicabili alle proprie azioni. Relativamente a qualsiasi aspetto del presente accordo o di qualsiasi altra transazione che coinvolga ProMinent o le consociate di ProMinent, il Fornitore non assume e non assumerà, direttamente o indirettamente, relativamente alla prestazione di servizi ai sensi del presente accordo o altrimenti per conto di ProMinent o delle consociate di ProMinent, atteggiamenti vietati. Gli atteggiamenti vietati comprendono in particolare promesse, offerte o garanzie ad una persona di indebiti vantaggi o la richiesta o accettazione di qualsiasi indebito beneficio o vantaggio affinché influenzi in maniera scorretta le azioni. Il Fornitore con la presente conferma di aver adempiuto al primo capoverso della presente sezione (1) durante la negoziazione del presente contratto.

(2) Se e nella misura in cui ProMinent dovesse fornire al Fornitore fatti o prove che possano portare ad un ragionevole e verificabile sospetto di violazione della sezione 10) del presente contratto, il Fornitore è obbligato a fornire a ProMinent fatti e spiegazioni in propria difesa che portino a concludere che non vi sia una violazione ("Obbligo di Spiegazione"). Qualora il Fornitore – entro una ragionevole scadenza – non adempia al proprio Obbligo di Spiegazione in maniera adeguata, ProMinent avrà diritto

(i) a rescindere il Contratto con effetto immediato tramite notifica scritta di terminazione se e nella misura in cui la rescissione del Contratto non sia – proporzionatamente alla gravità della violazione della sezione 10) in questione – inappropriata e non vi siano motivazioni legali obbligatorie che impediscano al Fornitore di adempiere il proprio Obbligo di Spiegazione nel singolo caso, e

(ii) richiedere, a prescindere dalle prove dei danni, un risarcimento per le spese sostenute in relazione alle indagini sulla presunta violazione della sezione 10) del presente contratto, pari alla somma dei costi comportati da tali indagini, in ogni caso non inferiore ad un importo forfettario di € 1.000,00 (Euro mille//00)

In caso di violazione della sottosezione (1) capoverso 2, ProMinent avrà inoltre diritto a richiedere il risarcimento dei danni nell'ammontare di € 1.000,00 (Euro mille//00) per ogni singola violazione sostanziale della sezione 10) a meno che il Fornitore non abbia provato che i danni non sono stati causati o che i danni provocati a ProMinent sono sostanzialmente inferiori alla somma forfettaria di risarcimento sopra concordata. In tal caso il Fornitore dovrà risarcire ProMinent solamente per i danni effettivi provocati. Nel caso in cui ProMinent sia in grado di provare che i danni subiti superino la somma forfettaria sopra menzionata, ProMinent avrà diritto a richiedere ulteriori risarcimenti dei danni.

(3) ProMinent o i suoi rappresentanti designati avranno il diritto di accedere, controllare ed esaminare i libri ed i registri del Fornitore nella misura in cui ciò sia rilevante per il presente Contratto in caso di qualsiasi ragionevole sospetto di violazione della presente sezione 10), in seguito al previo consenso del Fornitore, e se tale consenso non possa essere ragionevolmente negato. Tale accesso, controllo o esame sarà ragionevole in quanto ad ambito, luogo, data e ora. Il Fornitore dovrà collaborare durante ogni revisione o controllo eseguito da o per conto di ProMinent, incluso rispondere in maniera accurata e completa a tutte le ragionevoli domande e fornire tutti i documenti ragionevolmente richiesti. Le persone che eseguiranno tale controllo o revisione per conto di ProMinent saranno vincolati dagli obblighi statutari di segretezza o dagli accordi di non divulgazione.

(4) Il Fornitore avrà l'obbligo (i) di informare i propri dipendenti, i propri subappaltatori ed i dipendenti di tali subappaltatori con i quali il Fornitore collabora in relazione alle forniture o i servizi prestati a ProMinent ("Terze Parti") in merito agli obblighi di conformità derivanti dalla presente sezione 10) e (ii) espletare il massimo sforzo per assicurarsi che gli obblighi di conformità sopra menzionati vengano rispettati dalle Terze Parti in questione.

11. DIVIETO DI CESSIONE

Resta espressamente convenuto che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

12. VOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Con l'accettazione del presente ordine si intendono annullate le condizioni generali di vendita del Fornitore in contrasto anche parziale con quelle esposte e convenute con il Fornitore.

12. FORO COMPETENTE: il foro di Bolzano